

48433-17

M



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 17/10/2017

VINCENZO ROTUNDO

- Presidente - Sent. n. sez.

ANDREA TRONCI

- Rel. Consigliere - 1967/2017

PIERLUIGI DI STEFANO

REGISTRO GENERALE
N.42868/2017

EMILIA ANNA GIORDANO

ALESSANDRA BASSI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SANDU COSTICA nato il 18/08/1981

avverso la sentenza del 06/09/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

sentite le conclusioni del PG AGNELLO ROSSI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;

Udito il difensore -----;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di fiducia di Costica SANDU propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catania, in data 6 settembre u.s., ha disposto la consegna al richiedente Stato romeno del prevenuto, colpito da m.a.e. emesso il 30.10.2015 dal Tribunale di Neamt, in relazione alla condanna alla pena di anni cinque di reclusione, oltre pena accessoria, irrogata al detto SANDU per il delitto di tentato omicidio in danno di Dragan SANDU.

2. A fondamento della proposta impugnazione il ricorrente deduce, nell'ordine:

- l'assenza in atti di documentazione attestante l'irrevocabilità del provvedimento giurisdizionale posto a fondamento del m.a.e. emesso a carico del SANDU, il cui invio pure risulta essere stato espressamente sollecitato all'Autorità istante da parte della Corte etnea, in adempimento dell'obbligo impostole dalla legge;
- la violazione dell'art. 18 co. 1 *lett. h)* Legge 69/2005, in ragione del serio pericolo che il SANDU sia sottoposto "a trattamenti inumani e degradanti presso le carceri rumene", alla luce della stessa giurisprudenza di legittimità, formatasi sulla base degli interventi degli Organismi comunitari e della Corte EDU, che anche di recente si sottolinea essere tornata ad occuparsi delle problematiche in questione, con la sentenza del 06.12.2016 - Florian KANALAS c/Romania, rilevando "che le condizioni di detenzione nelle carceri romene, in particolare per quanto riguarda il sovraffollamento e la scarsa igiene, rappresentano un problema strutturale non risolto".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei limiti ed alla stregua delle considerazioni che seguono.

2. Non ha pregio il primo profilo di censura, in ordine al quale la Corte etnea ha rilevato che dalla documentazione trasmessa risulta con certezza l'irrevocabilità della sentenza posta a base del m.a.e. di cui trattasi, giusta il

richiamo al decreto esecutivo n. 985 del 15 ottobre 2015, a nulla rilevando che tale provvedimento non sia stato materialmente allegato alla documentazione trasmessa, tenuto conto che il ricorrente non ne mette minimamente in dubbio l'esistenza, ma si limita a rilevare l'omessa trasmissione del cartaceo.

Con specifico riferimento al tema in questione non può che ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, *"In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna sia fondata su di una sentenza definitiva di condanna, non è necessario che questa contenga l'attestazione di irrevocabilità, essendo sufficiente che nel mandato se ne dia conto, come si evince dall'art. 6, comma primo, lett. c) l. 22 aprile 2005 n. 69"* (così, di recente, Sez. 6, sent. n. 23695 dell'11.05.2017, Rv. 269980; conf. Sez. 6, sent. n. 28806 del 09.07.2008, Rv. 240329).

3. Discorso diverso s'impone in relazione al secondo profilo di doglianza.

Qui la Corte distrettuale si è limitata a rilevare la pretesa genericità delle obiezioni difensive, in ragione del ritenuto difetto di attualità delle indicazioni desumibili dalla sentenza della Corte di Strasburgo del 25.09.2015 a suo tempo allegata, così palesando di ignorare tanto gli interventi della giurisdizione europea, comunitaria e convenzionale, significativi dell'esistenza di problemi di tipo strutturale relativamente alla situazione delle carceri romene, quanto la giurisprudenza di questa Corte.

Ed invero, la Grande Sezione della Corte di Giustizia di Bruxelles – richiesta di pronunciarsi sulla questione pregiudiziale sottoposta, circa la possibilità di introdurre una causa di rifiuto della consegna non espressamente prevista dalla legislazione europea, ossia la presenza di «gravi indizi» concernenti la violazione dei diritti fondamentali dell'interessato e dei principi giuridici generali sanciti dall'art. 6 TUE da parte dello Stato di emissione in relazione alle condizioni di detenzione, nella fattispecie derivanti da plurime sentenze di condanna emesse dalla Corte EDU nei confronti della Romania, per violazione dei diritti fondamentali dei carcerati, nonché dal tenore del Rapporto del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura, pubblicato dal Consiglio il 24.09.2015 – con la nota sentenza 5 aprile 2016 (C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), ha stabilito la procedura da seguire in siffatti casi. Più precisamente, qualora lo Stato membro destinatario della richiesta di consegna – che vi è tenuto poiché il

principio di reciproco affidamento, che è alla base della normativa in tema di m.a.e., presuppone che tutti gli Stati membri rispettino i diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione – accerti, sulla base di "elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati" in ordine alle condizioni di detenzione in essere nello Stato emittente, l'esistenza di "un rischio concreto" di trattamento inumano o degradante dei detenuti, avente carattere strutturale o comunque generalizzato, quandanche limitato a gruppi di persone o a specifici centri di detenzione, esso è tenuto – proprio in virtù del richiamato obbligo di rispetto dei diritti fondamentali facente carico a tutti gli Stati membri ed al pure ricordato principio di affidamento reciproco – a segnalare la circostanza allo Stato richiedente, che, in forza dei medesimi principi, dovrà provvedere "entro un tempo ragionevole" all'eliminazione delle condizioni che hanno determinato l'insorgere del rischio anzidetto, in tal modo venendo contestualmente salvaguardata la possibilità di realizzazione della sollecitata consegna, che sarà effettuata alla stregua delle informazioni ricevute.

La Corte E.D.U., per parte sua, con sentenza del 6 dicembre 2016 (Kanalas c/Romania), nel dichiarare – tra l'altro – la violazione, da parte dello Stato in questione, dei principi sanciti dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, avuto riguardo al sovraffollamento carcerario ed alle condizioni igieniche della detenzione, in relazione alle condizioni denunciate dall'istante – spazio inferiore al minimo di 3 m², essendo stato destinato dapprima ad una cella di 9 m², unitamente ad altri tre detenuti, e quindi ad una di 20 m², insieme ad ulteriori undici detenuti, nelle carceri di Oradea e Rahova; assenza d'illuminazione naturale e di sistema d'aerazione; disponibilità di un solo servizio igienico della superficie di 1 m²; scarsa qualità del cibo, tale da determinare problemi digestivi all'istante – ha espressamente significato "di aver già constatato che le condizioni di detenzione nelle carceri romene, avuto riguardo segnatamente alla sovrappopolazione ed alla precarietà osservata in materia d'igiene, sono indicative di un problema di natura strutturale".

Non solo, con ancor più recente arresto del 25 aprile 2017, la stessa Corte E.D.U., in causa Rezmives ed altri c/Romania, ha pronunciato sentenza pilota, riconoscendo la fondatezza delle doglianze di quattro detenuti rumeni, che lamentavano la violazione del proprio diritto di non subire pene o trattamenti inumani e degradanti in conseguenza del sovraffollamento carcerario e delle

condizioni della loro detenzione (spazio personale all'interno della cella inferiore a tre metri quadrati; condizioni igieniche precarie delle carceri all'interno delle quali erano stati confinati, in quanto infestate da insetti e topi, prive di illuminazione naturale, di adeguata ventilazione e di acqua calda; assenza di un numero adeguato di ore d'aria e di sufficienti attività ricreative e culturali). Donde l'ennesimo riconoscimento della violazione dell'art. 3 C.E.D.U., cui si è accompagnata, in ragione del carattere di sistema delle deficienze del sistema carcerario romeno alla base delle riscontrate violazioni, l'ingiunzione nei confronti dello Stato membro - da assolversi entro sei mesi dalla definitività della sentenza della stessa Corte - affinché presenti un programma preciso ("*calendrier précis*") in funzione dell'adozione e dell'implementazione delle misure necessarie a ridurre il sovraffollamento carcerario ed a migliorare le condizioni della detenzione, nonché relativo ai rimedi sia di carattere preventivo che di natura compensatoria che lo Stato intende adottare, con sospensione, durante tale periodo, delle procedure relative a tutti gli analoghi ricorsi presentati contro detto Stato innanzi alla Corte di Strasburgo.

Questa Corte di legittimità, infine, con la fondamentale sentenza della sez. 6, n. 23277 dell'01.06.2016, ric. Barbu, Rv. 267296 (ove sono altresì citati ulteriori riferimenti giurisprudenziali, circa la situazione delle carceri in Romania), ha già preso posizione in materia, delineando il *modus procedendi* che va correttamente seguito in materia:

"In tema di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo, il motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma primo, lett. h), L. n. 69 del 2005 - che ricorre in caso di "serio pericolo" che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti - impone all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia della Unione europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), di verificare, dopo aver accertato l'esistenza di un generale rischio di trattamento inumano da parte dello Stato membro, se, in concreto, la persona oggetto del m.a.e. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano, sicchè a tal fine può essere richiesta allo Stato emittente qualsiasi informazione complementare necessaria. (Fattispecie in cui la Corte, in relazione alla situazione delle carceri della Romania, ha chiarito che, in conformità dei principi di mutuo riconoscimento, se dalle informazioni non venga

escluso il rischio concreto di trattamento degradante, l'autorità giudiziaria deve rinviare la propria decisione sulla consegna fino a quando, entro un termine ragionevole, non ottenga notizie che le consentano di escludere la sussistenza del rischio)".

4. Alla stregua di quanto precede, la Corte distrettuale dovrà quindi procedere ad un supplemento d'istruttoria, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, onde richiedere allo Stato emittente, tenuto conto in proposito delle iniziative dallo stesso assunte al fine di ovviare al problema di cui alle ripetute condanne riportate nelle citate sedi internazionali, le informazioni di cui alla già citata sentenza Barbu, da inoltrarsi attraverso l'Autorità centrale, al fine di garantire una "tendenziale omogenea trattazione dei casi simili". Ossia: "se la persona richiesta in consegna sarà detenuta presso una struttura carceraria; in caso positivo, le condizioni di detenzione che saranno riservate all'interessato, al fine di escludere in concreto il rischio di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU (ovvero il nome della struttura in cui sarà detenuto, lo spazio individuale minimo intramurario allo stesso riservato, le condizioni igieniche e di salubrità dell'alloggio; i meccanismi nazionali o internazionali per il controllo delle condizioni effettive di detenzione del consegnando)"; il tutto entro un termine adeguato, che, conformemente a quanto previsto dal già citato art. 16 L. n. 69/2005, non potrà essere superiore a trenta giorni.

All'esito, la Corte d'appello dovrà valutare se, sulla base di esse, risulti escluso o meno il rischio di un trattamento inumano o degradante a carico del SANDU, per l'effetto consentendo, ovvero rifiutando allo stato degli atti, la chiesta consegna (in tale ultimo senso, v. Sez. Fer., sent. 17.08.2017, n. 39207, non mass.).

A tale scopo il giudice distrettuale terrà conto che, relativamente alla determinazione dello spazio inframurario minimo, nel rispetto degli standard europei, esso va individuato in 3 m² netti calpestabili – giusta l'elaborazione di questa Corte, in aderenza alla giurisprudenza convenzionale formatasi sul punto: cfr. Sez. 1, sent. n. 13124 del 17.11.2016 – dep. 17.03.2017, Rv. 269514; Sez. 1, sent. n. 52992 e n. 52819, entrambe del 09.09.2016, rispettivamente Rv. 268655 e 268231; Sez. 1, sent. n. 5728 del 19.12.2013 – dep. 05.02.2014, Rv. 257924 – salva la presenza di circostanze che, in conformità alle indicazioni

fornite dalla Corte EDU, *"consentano di beneficiare di maggiore libertà di movimento durante il giorno, rendendo possibile il libero accesso alla luce naturale ed all'aria, in modo da compensare l'insufficiente assegnazione di spazio"* (così Sez. 6, sent. n. 5472 dell'01.02.2017, Rv. 269008; conf. Sez. 2, sent. n. 11980 del 10.03.2017, Rv. 269407).

A quest'ultimo riguardo, è opportuno richiamare i principi di recente elaborati dalla Grande Camera della Corte EDU (sent. 20.10.2016, Muršić c/Croazia).

Dunque, la Corte EDU, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che, quantunque il fattore spazio sia solo una delle componenti che devono essere complessivamente valutate, al fine di stabilire se le concrete condizioni della detenzione risultino o meno conformi al parametro dell'art. 3 CEDU, nondimeno la presenza di uno spazio individuale riservato al detenuto inferiore a 3 m² – da calcolarsi con esclusione delle strutture sanitarie, ma non degli arredi, purché il detenuto possa liberamente muoversi tra i mobili: cfr. § 114 della sentenza – comporta una «forte presunzione» di violazione del citato articolo 3. Presunzione che compete allo Stato interessato smentire «in modo convincente», dimostrando la "contemporanea" presenza di tre fattori che suppliscano adeguatamente alla mancanza di spazio personale, quali a) la durata breve, occasionale e di modesta entità della detenzione nel suddetto regime; b) la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività; c) la presenza di dignitose complessive condizioni carcerarie (ivi, § 138).

Esemplificativamente, è stata ritenuta adeguata a tal fine la libertà di circolazione di almeno un'ora di esercizio all'aperto ogni giorno, quale parte comunque di un più ampio programma di attività esterna alla cella (che deve interessare una "parte ragionevole" della giornata per attività di natura diversa, quali lavoro, ricreazione e formazione) (§§ 132 e 133). Mentre, in ordine al parametro della durata del periodo di detenzione, nel caso Muršić non è stato ritenuto breve un periodo di 27 giorni trascorso continuativamente dal detenuto in uno spazio individuale di 2,62 mq.

Conclusivamente, va ancora puntualizzato che, in ossequio ai più volte ricordati principi di reciproco affidamento e di collaborazione fra gli Stati membri dell'Unione, alla base della normativa sul m.a.e., le informazioni ricevute non

saranno in alcun modo sindacabili dall'A.G. richiedente, dal punto di vista della loro intrinseca affidabilità (cfr. Sez. 2, sent. n. 3679 del 24.01.2017, Rv. 269211, nonché, in parte motiva, la già citata sent. n. 5472/2017).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 co. 5 Legge n. 69/2005.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2017

Il Consigliere est.
Andrea Trone

Il Presidente
Vincenzo Riccardi

